

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO DI VILLACIDRO

**OGGETTO: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Consulenti e collaboratori
(ai sensi dell'art.53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 e per gli effetti dell'art. 15 D.Lgs 33/2013)**

La sottoscritta Roberta Fenza nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED]
[REDACTED] Cod. Fiscale [REDACTED]

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

1. L'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, nei confronti del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro;
2. Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e collaborazione nell'interesse del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano di Villacidro;
- 3.1 Di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, **ovvero:**
- 3.2 Di svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, come ravvisabile dall'allegato CV;
- 4.1 Di non svolgere attività professionali, **ovvero:**
- 4.2 Di svolgere attività professionali, come ravvisabile dall'allegato CV;
5. Di aver preso cognizione del Codice di Comportamento del Consorzio Ind. Prov. M. C. di Villacidro, approvato da Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n.3 del 20.01.2016, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente ([www.civillacidro.it/amministrazione trasparente/disposizioni generali/ atti generali/codice di comportamento dei dipendenti](http://www.civillacidro.it/amministrazione%20trasparente/disposizioni%20generali/atti%20generali/codice%20di%20comportamento%20dei%20dipendenti)) e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso contenute;
6. Di essere informato che saranno pubblicati i dati su riportati per gli adempimenti di cui all'art.53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 e all'art.15 comma 1 del D.lgs n.33/2013 e ss.mm.ii.

Ai fini di quanto sopra, si allega CV aggiornato alla data odierna e fotocopia di un documento d'identità.
(nota: il documento di identità non è necessario in caso di firma digitale)

La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Sardara, l/[REDACTED]

[REDACTED]

Vista la documentazione agli atti, ai sensi dell'art.53 c.14, secondo periodo, del D.lgs 165/2001, si attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Sardara, li 28/08/2023 In fede,

[REDACTED]

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, comma 14 (secondo periodo)

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

□ **DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33**

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016):

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- e) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

□ **DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico, la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico".

Il Cdl è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.

Il Cdl è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di Cdl attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.

Il Cdl è apparente (anche detto Cdl percepito) quando si verifica quella situazione in cui l'interesse secondario (patrimoniale o meno) del soggetto decisore può apparentemente tendere a interferire, agli occhi di osservatori esterni, con l'interesse primario della pubblica amministrazione, verso cui il primo ha precisi doveri e responsabilità. Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.

□ **PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI**

Articoli: 2 comma 3, 3 comma 2, 6 e 7 del DPR 62/2013- Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (6.U. 4 giugno 2013, n. 129)

art.2 comma 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

art.3 comma 2. Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità, trasparenza e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

art.6 -1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

art.7- 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.